



*Comune di Loano*  
*(Provincia di Savona)*

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MERCATI, DELLE FIERE E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN GENERE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del  
04.05.2015**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del  
01.07.2025**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2025**

# INDICE

## **TITOLO 1 – NORME GENERALI**

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Principi di qualità
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Attività su aree pubbliche
- Art. 5 - Attività su posteggi dati in concessione
- Art. 6 - Attività svolta in forma itinerante
- Art. 7 - Norme comuni
- Art. 8 - Subingresso
- Art. 9 - Istituzione, trasferimento, soppressione di posteggi**
- Art. 10 - Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune
- Art. 11 - Decadenza e revoca del titolo abilitativo
- Art. 12 - Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Art. 13 - Normativa igienico-sanitaria
- Art. 14 - Validità delle presenze
- Art. 15 - Vendita a mezzo di veicoli
- Art. 16 - Posteggi riservati alle persone disabili
- Art. 17 - Imprenditori agricoli e organizzazioni del commercio equo e solidale
- Art. 18 - Canone di occupazione del suolo pubblico e tassa raccolta rifiuti

## **TITOLO 2 – MERCATI IN LOANO**

### **Art. 19 - Localizzazione, funzionamento e calendario dei mercati**

- Art. 20 - Determinazione degli orari
- Art. 21 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- Art. 22 - Criteri di variazione per miglioria, scalo e scambio di posteggi nel Mercato
- Art. 23 - Accorpamento
- Art. 24 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Art. 25 - Modalità di registrazione e calcolo del numero di presenze
- Art. 26 - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi o comunque non assegnati (spunta)
- Art. 27 - Circolazione dei veicoli

## **TITOLO 3 – FIERE IN LOANO**

- Art. 28 - Localizzazione, funzionamento e calendario delle fiere
- Art. 29 - Determinazione degli orari
- Art. 30 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Art. 31 - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi o comunque non assegnati (spunta)
- Art. 32 - Criteri di variazione per miglioria, scalo e scambio di posteggi nelle fiere
- Art. 33 - Circolazione dei veicoli
- Art. 34 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali

## **TITOLO 4 – POSTEGGI FUORI MERCATO IN LOANO**

- Art. 35 - Ubicazione e consistenza dei posteggi fuori mercato

## **TITOLO 5 – COMMERCIO ITINERANTE IN LOANO**

- Art. 36 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 37 - Zone vietate

## **TITOLO 6 – RESPONSABILITA', SANZIONI, DELEGHE E COMPETENZE**

- Art. 38 - Responsabilità per danni
- Art. 39 - Competenze
- Art. 40 - Deleghe
- Art. 41 - Sanzioni
- Art. 42 - Norme transitorie e finali
- Art. 43 - Norma di rinvio
- Art. 44 - Abrogazioni
- Art. 45 - Entrata in vigore

## **Titolo 1 - Norme generali**

### **Articolo 1** **Ambito di applicazione**

1. Il regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche del Comune di Loano o sulle aree private a disposizione dell'amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti del titolo II, capo IV della Legge Regione Liguria 2 gennaio 2007 nr. 1, di seguito individuata anche come "Testo Unico in materia di Commercio" o "T.U.C.", del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 nr. 773, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06.05.1940 nr. 635, della Legge 30.03.2001 nr. 125 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati" e della Legge 07.08.1990 nr. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
2. Per quanto non disciplinato dal presente testo regolamentare valgono le disposizioni e definizioni del richiamato testo unico in materia di commercio; dal momento della sua entrata in vigore si intendono abrogate le norme di natura regolamentare afferenti la materia specifica, con particolare riferimento all'articolato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 8 del 22.02.2000 e successive modifiche.
3. La disciplina di cui al presente regolamento non si applica agli imprenditori agricoli che esercitino sulle aree pubbliche l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 D. Lgs. 18.05.2001 nr. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi di cui all'articolo 21, nonché per l'esercizio dell'attività di vendita in caso di assenza del titolare o dei soci, come disciplinato dal seguente articolo 7 comma 3.

### **Articolo 2** **Principi di qualità**

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
  - a. la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
  - b. la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
  - c. la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
  - d. l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
  - e. la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle singole aree urbane;
  - f. la tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali, anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati;
  - g. la salvaguardia dei centri storici ed il rispetto delle aree di rilevanza storico-artistica, ambientale e paesaggistica.

### **Articolo 3** **Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente "Regolamento" si intendono, oltre a quelle definite dall'art. 27 L. R. 02.01.2007 nr. 1:
  - a. per accorpamento: l'unificazione di più posteggi in un'unica concessione di plateatico/titolo abilitativo all'esercizio dell'attività;
  - b. per miglioria: l'aumento della superficie del posteggio in uso;
  - c. per scalo: la possibilità da parte dei concessionari di posteggi di occupare un posteggio resosi libero;
  - d. per spuntista: operatore in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche che partecipa all'assegnazione temporanea dei posteggi liberi ai mercati ed alle fiere.

### **Articolo 4** **Attività su aree pubbliche**

1. Il commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da imprenditori individuali, da società regolarmente costituite o da cooperative in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 del "T.U.C."
2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
  - a. su posteggi dati in concessione per il periodo di dodici anni;
  - b. in forma itinerante su qualsiasi area, nel rispetto delle prescrizioni di cui al titolo 5 del presente "Regolamento".

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata alle persone fisiche o giuridiche regolarmente costituite in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 12 e professionali di cui all'art. 13 (limitatamente al settore alimentare) del "T.U.C." da parte di questo Comune nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a) e dal Comune nel quale il soggetto intende avviare l'attività, nella fattispecie di cui al comma 1, lettera b).
4. L'autorizzazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, può essere rilasciata per entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare. Il settore alimentare abilita alla vendita di tutti i prodotti alimentari freschi, conservati o comunque preparati nonché al consumo degli stessi presso il posteggio, con le modalità previste dal successivo art.4. Può abilitare anche alla somministrazione di alimenti e bevande qualora il titolare sia in possesso degli specifici requisiti di onorabilità previsti dal citato art. 12 del T.U.C. e sull'autorizzazione venga inserita apposita annotazione. Il settore non alimentare abilita alla vendita di tutti i prodotti non alimentari.
5. L'attività di vendita deve essere esercitata direttamente dal titolare dell'autorizzazione nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante/socio di esercizio nel caso di società. In loro assenza è consentito l'affidamento dell'attività ad un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati nell'ambito di ciascun anno. Qualora l'assenza dovesse protrarsi per un periodo maggiore, il titolare dovrà nominare un rappresentante che dovrà essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 (nel caso del settore alimentare) del "T.U.C.".
6. L'affidamento dell'attività di cui al comma precedente deve risultare da apposita preventiva comunicazione allo SUAP ed accompagnata da autodichiarazione del titolare che comprovi il rapporto con il sostituto e, per il rappresentante, il possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 (nel caso del settore alimentare) del "T.U.C.".
7. Qualora un operatore sia titolare di più di un posteggio nello stesso mercato o fiera, per ciascun posteggio oltre al primo deve nominare un rappresentante con le modalità previste dal comma precedente.
8. È consentito l'accesso e l'esercizio dell'attività di vendita con l'ausilio di veicoli attrezzati a condizione che il complesso dei beni aziendali (banco, furgone, appendici varie, etc.) non ecceda la superficie di suolo pubblico data in concessione. E' consentito ai soli autonegozi del settore alimentare di occupare mediante sbraccio in eccesso rispetto alla superficie data in concessione, previo formale richiesta e pagamento della superficie occupata, una ulteriore profondità massima di cm 100, con la sola finalità di consentire l'areazione all'interno del mezzo in fase di cottura dei prodotti posti in vendita.

#### **Articolo 5**

##### **Attività su posteggi dati in concessione**

1. La domanda per il rilascio della autorizzazione al commercio su aree pubbliche ricadenti nel Comune di Loano di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a) e della relativa concessione di posteggio è presentata allo Sportello Unico Attività Produttive.
2. La domanda è presentata a seguito di indizione di bando pubblico, sulla base delle norme di cui al successivo articolo 21.
3. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di due (dal 2017 n. 3) posteggi nello stesso mercato o fiera.
4. L'autorizzazione e la concessione di posteggio rilasciata dal Comune di Loano abilita:
  - a. all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante;
  - b. all'esercizio nei posteggi occasionalmente liberi ed assegnati a seguito di spunta;
  - c. alla partecipazione alle fiere.
5. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.
6. I posteggi che si sono resi liberi per qualsiasi motivo (rinuncia, decadenza etc.) non vengono riutilizzati per nuove assegnazioni ma solo per lo scalo di cui al prossimo art. 22.

#### **Articolo 6**

##### **Attività svolta in forma itinerante**

1. L'autorizzazione, indispensabile per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 4 comma 1 lett. b), è rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
2. L'autorizzazione abilita:
  - a. all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
  - b. alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
  - c. all'esercizio dell'attività nelle fiere, nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi ed assegnati a seguito di spunta.
3. Ad ogni soggetto è rilasciata una sola autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.
4. L'autorizzazione si intende rilasciata entro sessanta giorni dall'assunzione della richiesta al protocollo generale del Comune.

## Articolo 7

### Norme comuni

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle stazioni, nelle aree demaniali o comunque nelle aree non a diretta disposizione del Comune è subordinato al rilascio di formale permesso da parte degli enti proprietari.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo sul posto dei medesimi prodotti. E' vietato il servizio di somministrazione e l'uso delle attrezzature ad esso direttamente finalizzate. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
3. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci d'esercizio dell'attività è consentito affidare la conduzione dell'attività – con apposita **autodichiarazione** del titolare – ad un preposto o ad un dipendente in possesso dei requisiti previsti dal "T.U.C." per un massimo di quattro mercati, anche nei casi di cui ai successivi artt. 16 e 17.

## Articolo 8

### Subingresso

1. Le aziende o rami di azienda, così come le gestioni delle medesime, possono essere trasferite ad altri per atto fra vivi, nelle forme del contratto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e fiscalmente registrate, ovvero *mortis causa*.
2. La SCIA o la comunicazione di subingresso deve essere inoltrata al Comune entro sei mesi dalla data di acquisizione del titolo a subentrare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza (art. 147 c. 1 lettera b del T.U.C.). Contestualmente alla comunicazione il subentrante dichiara il possesso dei requisiti morali (art. 12 T.U.C.) e, se richiesti, i requisiti professionali (art. 13 T.U.C.).
3. Alla SCIA / comunicazione deve essere allegata copia autentica dell'atto di trasferimento, oppure dell'atto di successione o dichiarazione notarile.
4. L'attività trasferita può legittimamente esercitarsi a far data dalla presentazione della SCIA / comunicazione al Comune.
5. In caso di decesso del titolare il subentrante ha facoltà di continuare l'attività a titolo provvisorio. Entro sei mesi dalla data di acquisizione del titolo a subentrare deve essere presentata la documentazione di cui al comma 2. In caso di forza maggiore il termine è prorogato per sei mesi. Decorso infruttuosamente tale termine il titolo abilitativo decade.
6. Il subentrante acquisisce le presenze maturate dal cedente, non cumulabili ad altri titoli abilitativi.

## Articolo 9

### Istituzione, trasferimento, soppressione di posteggi

1. Qualora per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico, di sicurezza o di igiene e sanità pubblica l'area di svolgimento del mercato e delle fiere dovesse essere trasferita in altra sede, il relativo provvedimento verrà adottato dal Consiglio Comunale previa consultazione delle Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli Camerali della Liguria.
2. Il Dirigente dello SUAP darà attuazione al provvedimento predisponendo planimetria della nuova area che dovrà garantire a ciascun concessionario la disponibilità di una superficie di vendita non inferiore a quella originaria, possibilmente mantenendo la linearità del posteggio in concessione.
3. L'assegnazione dei nuovi posteggi avverrà su scelta di ciascun operatore tenendo conto dell'anzianità di presenza maturata da ciascuno in quel mercato, compresa quella dell'eventuale dante causa. Nel caso di parità si darà preferenza all'anzianità di iscrizione dell'impresa ambulante al registro imprese.
4. Qualora il trasferimento riguardi solo una parte dei concessionari, i criteri di cui sopra verranno applicati limitatamente agli operatori interessati.
5. La concessione di ciascun nuovo posteggio dopo il trasferimento avrà validità sino al termine della concessione originaria.
6. ***In caso di trasferimento temporaneo del mercato per sopravvenute esigenze quali a titolo esemplificativo quelle di cui al punto 1 la competenza alla individuazione della nuova area mercatale è della Giunta Comunale previa consultazione delle Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli Camerali della Liguria.***

## Articolo 10

### Aree private o aree demaniali a disposizione del Comune

1. E' facoltà del Comune inserire nelle aree per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a) gli spazi messi a disposizione del Comune da parte di soggetti privati.
2. L'esercizio del commercio su area demaniale marittima è effettuato di intesa con l'Autorità competente, previo rilascio delle concessioni demaniali per i posteggi individuati.

## Articolo 11

## **Decadenza e revoca del titolo abilitativo**

1. Sono applicate le ipotesi di decadenza della concessione del suolo pubblico regolate dal Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, e quelle previste dagli artt. 143 e 147 del TUC.
2. Non sono computate le assenze quando, per eventi atmosferici particolarmente avversi, partecipano al mercato e alle fiere il 50% dei titolari di posteggio.

## **Articolo 12**

### **Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche**

1. E' vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata, nonchè occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito e, in ogni caso, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 c. 8 del presente "Regolamento".
2. E' vietato installare coperture di protezione al banco di vendita con sporgenze pericolose e ad una altezza dal suolo inferiore a mt. 2,5;
3. L'operatore allestisce il banco di vendita secondo quanto normato dai seguenti artt. 20 e 29.
4. Al termine dell'attività di vendita i posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dall'esercizio della medesima.  
E' fatto obbligo all'operatore effettuare la raccolta dei rifiuti con modalità differenziata, seguendo la procedura al momento vigente nel Comune.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per la diffusione di musica e/o immagini ad un volume che non rechi disturbo agli operatori vicini. E' vietato decantare la propria merce con voci chiassose e strilli.
6. E' vietato manomettere il suolo pubblico, legare corde od altro a pali, balconi o facciate delle case vicine.
7. E' vietato esercitare il mestiere di indovino, ciarlatano, suonatore ambulante o simili.
8. E' vietato uccidere o spennare pollame, conigli o altri animali in genere.
9. E' vietata l'esposizione delle merci appartenenti al settore merceologico alimentare per l'alimentazione umana ad un'altezza inferiore a mt. 0,70. E' altresì vietata l'esposizione a terra delle merci, ad eccezione di fiori, piante, terraglie e mobili.
10. A richiesta del personale di vigilanza l'operatore commerciale è obbligato ad esibire l'originale del titolo autorizzativo la carta di esercizio e rispettiva attestazione.
11. E' vietato esporre merce in maniera disordinata ed alla rinfusa: la merce esposta deve essere accuratamente piegata ed accatastata sui banchi o mezzi di vendita.
12. E' vietato procedere alla vendita di merce usata se non accuratamente riposta sui punti di esposizione; inoltre ogni capo deve obbligatoriamente recare un'etichetta con la qualificazione "MERCE USATA E SANIFICATA".
13. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 128 "T.U.L.P.S." e 247 Reg. Esecuz. del "T.U.L.P.S." viene determinata in € 50,00 la soglia di valore esiguo. La vendita di merce usata – purchè debitamente identificata come prescritto al comma precedente – deve essere accompagnata dall'esposizione di un cartello di dimensioni non inferiori a mq. 1, con caratteri di altezza non inferiore a cm. 10,00, recante la dicitura "MERCE USATA".

## **Articolo 13**

### **Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, per quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

## **Articolo 14**

### **Validità delle presenze**

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate le graduatorie agli atti del servizio S.U.A.P.
2. La registrazione delle presenze è effettuata, con l'utilizzo di dispositivi elettronici, dai soggetti incaricati dal Comune presso i posteggi assegnati mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
3. La registrazione non ha luogo nel caso di rinuncia del posteggio da parte dell'operatore e di attività di vendita svolta in altro posteggio.
4. Il registro delle presenze dei singoli mercati o fiere è aggiornato dopo ogni edizione.
5. La partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti è valida se è presente il titolare della ditta individuale o, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 7 c. 3 del presente "Regolamento", purchè il soggetto nominato sia in grado di esibire il titolo autorizzativo originale.

## **Articolo 15**

## **Vendita a mezzo di veicoli**

1. Sulle aree a tal fine individuate dal Comune è consentito l'accesso e l'esercizio dell'attività di vendita con l'ausilio di veicoli, attrezzati o meno. Il complesso dei beni aziendali (banco, furgone, appendici varie, etc.) non deve eccedere la superficie di suolo pubblico concessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 c. 8 per la parte di sbraccio in eccesso.
2. I veicoli attrezzati per la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare devono rispondere ai requisiti previsti dalla legislazione igienico sanitaria vigente.

### **Articolo 16**

#### **Posteggi riservati alle persone disabili**

1. I posteggi riservati alle persone disabili sono assegnati con bando pubblico, che fissa la scadenza per la presentazione della domanda di assegnazione. E' formata una graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
  - a. presenze acquisite in spunta;
  - b. minore età del richiedente;
  - c. maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese nel ruolo dei commercianti su aree pubbliche;
  - d. a parità di condizioni, mediante sorteggio.

### **Articolo 17**

#### **Imprenditori agricoli e organizzazioni del commercio equo e solidale**

1. I posteggi riservati alle categorie di cui all'articolo 33 comma 2 del "T.U.C." alla data di approvazione del presente regolamento, sono conservati.
2. I titolari dei posteggi riservati comprovano la qualità di agricoltore o di operatore del commercio equo e solidale.
3. E' facoltà degli imprenditori agricoli, in virtù della stagionalità della produzione, richiedere l'assegnazione del posteggio con le seguenti durate:
  - a. dodici anni, con validità estesa all'intero anno solare;
  - b. dodici anni, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

### **Articolo 18**

#### **Canone di occupazione del suolo pubblico e tassa raccolta rifiuti**

1. Per l'utilizzo del posteggio è dovuto il canone unico.
2. L'assegnatario di posteggio libero (spuntista) paga quanto indicato al precedente comma.
3. I pagamenti avvengono secondo le procedure definite dai rispettivi Regolamenti di riferimento.

## **Titolo 2 - Mercati in Loano**

### **Articolo 19**

#### **Localizzazione, funzionamento e calendario dei mercati**

1. I mercati sono gestiti dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere amministrativo e l'erogazione dei servizi.
2. **Le aree per lo svolgimento del mercato settimanale sono individuate dal Consiglio Comunale fatto salvo quanto riportato al comma 6 dell'art. 9.**
3. Sono individuate due tipologie dei settori merceologici:
  - a. settore ALIMENTARE;
  - b. settore NON ALIMENTARE.
4. Il mercato settimanale si svolge il venerdì di ogni settimana, ad esclusione dei giorni 25 dicembre e 1° gennaio, con il recupero la prima domenica seguente.

### **Articolo 20**

#### **Determinazione degli orari**

1. Gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono stabiliti dal Sindaco a norma dell'articolo 50 del D. Lgs. N. 267/2000.

2. Entro 15 minuti dalla fine dell'orario di vendita il concessionario deve garantire ai colleghi il transito in uscita con il proprio veicolo.
3. E' vietata la rimozione del veicolo prima della fine dell'orario di vendita.

### **Articolo 21**

#### **Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi**

1. Il Comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione sulla base di una graduatoria formulata applicando i criteri selezionati in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 5 luglio 2012 – come dettagliati nel documento unitario Regioni-Provincie Autonome del 24 gennaio 2013 e D.G.R. di recepimento N. 71 del 1° febbraio 2013 – in attuazione degli artt. 16 e 70/V del D. Lgs. N. 59/2010.
2. Il bando di cui al successivo comma 3 tiene conto di sopravvenute variazioni al set di criteri di selezione delle domande.
3. Per la redazione della graduatoria il Comune invia al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria il bando comunale predisposto secondo quanto disciplinato dall'articolo 30 del T.U.C.

### **Articolo 22**

#### **Criteri di variazione per miglitoria, scalo e scambio di posteggi nel Mercato**

1. La presenza di posteggi liberi viene censita dallo Sportello Unico - entro il 31/12 di ogni anno – che provvede a diramare un “avviso di miglitoria” riservato agli operatori del mercato, da pubblicarsi per quindici giorni consecutivi all'albo on-line del Comune.
2. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posteggio rivolgono domanda scritta **al predetto Ufficio** entro i termini previsti dall'avviso.
3. L'Ufficio SUAP redige una graduatoria delle istanze pervenute con le modalità e i criteri elencati al comma 6.
4. Gli interessati, entro 15 giorni dal ricevimento dell'esito della graduatoria, si presentano all'Ufficio SUAP per la scelta del posteggio indicato nell'elenco di cui al precedente comma.
5. In caso di mancata presentazione nei termini indicati al precedente comma o di rinuncia alla scelta del posteggio indicato nell'elenco si scorre la graduatoria.
6. I criteri per la valutazione dell'istanza di miglitoria del posteggio sono i seguenti:
  - a. maggiore anzianità di presenza maturata nel mercato;
  - b. a parità di presenze anzianità maturata rispetto alla data di iscrizione nel ruolo di commerciante su area pubblica nel registro delle imprese, come impresa attiva;
  - c. rispetto, per effetto della miglitoria e della relativa nuova assegnazione di posteggio, delle specializzazioni merceologiche previste nel mercato.
7. E' consentito lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore merceologico senza modifica degli spazi autorizzati delle aree di posteggio. La richiesta è presentata con firma congiunta allo SUAP, che provvede, entro trenta giorni dalla medesima, ad annotare la variazione del posteggio sul titolo abilitativo. In ogni caso lo scambio di posteggi non implica modifiche alla graduatoria, non potendosi inquadrare come subingresso.

### **Articolo 23**

#### **Accorpamento**

1. Il titolare di più posteggi adiacenti e dello stesso settore merceologico può, con apposita istanza in bollo, chiedere al Comune l'accorpamento degli stessi in un'unica concessione di plateatico/titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. L'accorpamento comporta la decurtazione del 20%, arrotondato per difetto o per eccesso all'unità (da mt 0,01 a 0,50 per difetto da 0,51 a 0,99 per eccesso), della lunghezza del fronte di vendita (frontale) del posteggio avente maggior lunghezza di fronte di vendita oggetto della richiesta comunque in ogni caso non superiore a metri lineari 15.
3. In caso di accorpamento, in nessun periodo e per nessun motivo è concesso nuovamente il frazionamento dei posteggi.
4. Nel caso di accorpamento l'operatore mantiene l'anzianità più remota dei titoli unificati;
5. Qualora si renda necessario procedere allo stabile spostamento del mercato in altra area, ovvero alla riorganizzazione del medesimo nella stessa sede che sia conseguente ad una qualunque modifica dell'area mercatale, il titolare di più posteggi non adiacenti e dello stesso settore merceologico può, con apposita istanza in bollo indirizzata allo SUAP, chiedere eccezionalmente al Comune l'accorpamento degli stessi in un'unica concessione di plateatico/titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività. Anche al



particolare caso di specie si applica quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

#### **Articolo 24**

##### **Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. I posteggi revocati per motivi di pubblico interesse sono riassegnati nell'area di mercato mediante l'istituzione di nuovi posteggi con le dimensioni dei precedenti.
2. Il Comune si impegna a tenere conto delle opzioni dell'operatore.

#### **Articolo 25**

##### **Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze**

1. La registrazione della presenza è effettuata se l'operatore è presente sul posteggio assegnato, personalmente o a mezzo di soggetto debitamente delegato, entro l'orario di inizio delle vendite.
2. L'operatore ha l'obbligo di presenza per tutta la durata del mercato. L'allontanamento è consentito **solo** in caso di forza maggiore. L'improvviso malessere fisico è da giustificare con **un** certificato medico.
3. L'Ufficio competente provvede ad annotare in apposito registro elettronico le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili previa specifica richiesta.

#### **Articolo 26**

##### **Modalità di assegnazione dei posteggi liberi o comunque non assegnati (spunta)**

1. I posteggi non occupati dai titolari delle concessioni sono assegnati giornalmente ai soggetti in possesso di un titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dello stesso settore merceologico, ad eccezione di quelli riservati ai diversamente abili. I posteggi riservati ai produttori agricoli sono assegnati agli spuntisti appartenenti al settore non alimentare.
2. Chi intende partecipare all'assegnazione dei posteggi presenta al Comune apposita istanza in bollo per essere inserito nell'elenco degli spuntisti tenuto dal SUAP. L'ufficio predispone la graduatoria tenendo conto delle disposizioni e dei criteri previsti dalle vigenti normative.
3. La graduatoria è divisa in "Settore Alimentare", "Settore Non Alimentare", "Posteggi riservati ai diversamente abili", "Imprenditori Agricoli".
4. I diritti maturati in una graduatoria non sono trasferibili nelle altre.
5. La verifica delle presenze è effettuata durante la spunta, che si tiene il giorno di svolgimento del mercato nel luogo indicato dal Comando di Polizia Municipale secondo il seguente orario:
  - dal 1° giugno al 30 settembre alle ore 08.00;
  - dal 1° ottobre al 31 maggio alle ore 08.30.
6. A tutti coloro che partecipano alla spunta è assegnata la presenza.
7. Gli assegnatari del posteggio hanno 15 minuti per occupare l'area interessata con le proprie attrezzature e mezzi.
8. Sono decurtate cinque presenze agli spuntisti che si scambiano il posteggio assegnato o non provvedono a quanto indicato nel presente articolo. Il posteggio è assegnato ad altri operatori.
9. Gli spuntisti che non partecipano a nr. 20 verifiche delle presenze in un anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e/o che non dimostrano di aver assolto ai pagamenti dovuti, sono cancellati dalla graduatoria con la perdita di quanto maturato.
10. Il posteggio libero o in attesa di assegnazione è assegnato, per la sola giornata di svolgimento del mercato, all'operatore con il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di numero di presenze è applicato il criterio dell'anzianità di iscrizione, nel Registro delle Imprese come impresa attiva nel settore del commercio su area pubblica.
11. La mancata esibizione del titolo abilitativo all'attività di commercio su aree pubbliche in originale comporta la non ammissione alla spunta.
12. L'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 33 commi 1 e 2 del "T.U.C." è attribuita a soggetti appartenenti alle stesse categorie e tipologia merceologica.

#### **Articolo 27**

##### **Circolazione dei veicoli**

1. Nell'ambito del mercato la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci è consentita:
  - a. entro le ore 08.00 nel periodo estivo ed entro le ore 08.30 nel periodo invernale per i titolari di concessione di posteggio in via permanente;
  - b. entro 15 minuti dall'assegnazione del posteggio per i titolari di concessione di posteggio temporanea;
  - c. a partire dal 15° minuto successivo all'orario fissato per la fine delle vendite;

- d. in caso di condizioni meteorologiche avverse tali da minacciare l'incolumità degli operatori e dei visitatori, ovvero l'integrità delle merci poste in vendita, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale;
  - e. per altri comprovati motivi di urgenza, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale.
2. Il veicolo del concessionario è sistemato nel retrobanco.
  3. Il Comando di Polizia Municipale può rilasciare particolari autorizzazioni al fine di spostare il furgone dal retrobanco per comprovati impedimenti tecnici e previa istanza in bollo. I veicoli autorizzati sono collocati in area indicata dal Comando di Polizia Municipale prima dell'inizio dell'orario di vendita.

### **Titolo 3 - Fiere in Loano**

#### **Articolo 28**

##### **Localizzazione, funzionamento e calendario delle fiere**

1. Le fiere sono gestite dal Comune di Loano, che assicura l'espletamento delle attività di carattere amministrativo e l'erogazione dei servizi.
2. L'area per lo svolgimento delle fiere è individuata dalla Giunta Comunale. Per motivi di interesse o di ordine pubblico la fiera è spostata in altra località con ordinanza del Sindaco e sotto la direzione dello SUAP, in collaborazione con la Polizia Municipale.
3. Nel caso indicato al comma 2 la sede della fiera è individuata all'interno degli ambiti territoriali di conservazione e riqualificazione di cui alla L.R. nr. 36/97 se ricorrono motivi di viabilità, di pubblica sicurezza, igienico-sanitari o di interesse pubblico.
4. Il Comune predispone, attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative, a livello regionale, delle imprese del commercio dei consumatori e dei lavoratori del settore, la planimetria con la nuova disposizione dei banchi, tenendo conto delle superfici date in concessione nella vecchia area. Ciascun concessionario interessato dallo spostamento sceglie la sua nuova posizione, sulla base della graduatoria predisposta tenendo conto delle modalità e dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni.
5. E' facoltà del Comune affidare direttamente la gestione delle attività non istituzionali della fiera a soggetti a tal fine costituiti o, tramite apposito bando, a soggetti privati.
6. Nell'ambito del territorio del Comune di Loano si svolgono le seguenti fiere:
  - a. "Fiera di S. Sebastiano" – 3<sup>a</sup> domenica del mese di gennaio;
  - b. "Fiera del XX Settembre" – 3<sup>a</sup> domenica del mese di settembre;
  - c. "Fiera di S. Andrea" – ultima domenica del mese di novembre.

#### **Articolo 29**

##### **Determinazione degli orari**

1. Gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (vendita, occupazione ed allestimento del posteggio) sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. N. 267/2000.
2. L'occupazione del posteggio termina entro un'ora dall'orario della fine della vendita. Il transito dei veicoli è garantito entro 15 minuti dallo stesso termine.
3. I veicoli non possono essere rimossi prima della fine dell'orario di vendita se non autorizzati, per esigenze eccezionali, dal Comando Polizia Municipale.

#### **Articolo 30**

##### **Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi**

1. Il Comune rilascia la concessione di posteggio della Fiera sulla base di una graduatoria formulata applicando i criteri selezionati in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 5 luglio 2012 – come dettagliati nel documento unitario Regioni-Provincie Autonome del 24 gennaio 2013 e D.G.R. di recepimento nr. 71 del 1 febbraio 2013 – in attuazione degli artt. 16 e 70/V del D. Lgs. nr. 59/2010.
2. I giorni di fiera sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione specifica.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quali peggioramento della situazione atmosferica, **ovvero** grave ed improvviso malessere fisico, sarà considerato assente.
4. La presenza effettiva è computata quando l'operatore ha esercitato l'attività per tutta la durata della fiera.

#### **Articolo 31**

##### **Modalità di assegnazione dei posteggi liberi o comunque non assegnati (spunta)**

1. L'operatore concessionario del posteggio che non si presenta entro l'orario d'inizio della spunta è considerato assente. Il posteggio è assegnato ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze del soggetto partecipante alla spunta. A parità di anzianità di numero di presenze si applica il criterio dell'anzianità di iscrizione, come impresa attiva, nel Registro delle Imprese nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 33 del "T.U.C." è effettuata dal Comune a soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

#### **Articolo 32**

##### **Criteri di variazione per miglioria, scalo e scambio di posteggi nelle fiere**

1. Nell'ambito delle fiere non sono concessi migliorie, scambi e scali.

#### **Articolo 33**

##### **Circolazione dei veicoli**

1. Nell'ambito delle fiere, la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci è consentita:
  - a. entro le ore 08.00 per i titolari di concessione di posteggio in via permanente;
  - b. entro 15 minuti dall'assegnazione del posteggio per i titolari di concessione di posteggio temporanea;
  - c. a partire dal 15° minuto successivo dall'orario fissato per la fine delle vendite;
  - d. in caso di condizioni meteorologiche avverse tali da minacciare l'incolumità degli operatori e dei visitatori o l'integrità delle merci poste in vendita previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale.
2. Il veicolo del concessionario è sistemato nel retrobanco.

#### **Articolo 34**

##### **Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali**

1. Lo Sportello Unico rilascia la concessione del posteggio della Fiera, limitata alla durata della stessa, a seguito di una graduatoria formulata in base al possesso del più alto numero di presenze. A parità di anzianità di numero di presenze si applica il criterio dell'anzianità di iscrizione, come impresa attiva, nel Registro delle Imprese nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. L'operatore assegnatario è considerato assente se non risulta presente presso il proprio posteggio entro 30 minuti dall'orario d'inizio delle vendite. In tal caso il posteggio è assegnato ad altro operatore proseguendo nella graduatoria, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi.
3. I giorni della fiera promozionale sono considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

### **Titolo 4 - Posteggi fuori mercato in Loano**

#### **Articolo 35**

##### **Ubicazione e consistenza dei posteggi fuori mercato**

1. In occasione di manifestazioni religiose con processioni sono autorizzati:
  - a. nr. 1 operatore per la vendita di soli dolciumi a posto fisso su tutto il territorio comunale, ad esclusione di Via S. Agostino, Via Pollupice, Costino M. Carmelo comprensivo del Piazzale antistante la Chiesa di M. Carmelo, Via Pontassi, L.go Ponte Romano e tutta la zona compresa tra la Via Aurelia (compresa) ed il Mare (compreso), eccetto P.zza Italia,;
  - b. nr. 2 operatori per il commercio in forma itinerante di palloncini-giocattoli su tutto il territorio **comunale**, ad eccezione di Via S. Agostino, Via Pollupice, Costino M. Carmelo comprensivo del Piazzale antistante la Chiesa di M. Carmelo, Via Pontassi e L.go Ponte Romano.
2. La richiesta per l'esercizio di attività per il commercio su aree pubbliche deve essere formulata su apposita istanza in bollo da presentare allo SUAP non meno di 60 giorni prima dell'evento di cui al comma 1. Eventuali istanze pervenute oltre il predetto termine saranno ritenute inammissibili e, quindi, non valutate ai fini dell'inserimento in graduatoria.
3. Il SUAP predispone la graduatoria tenendo conto delle disposizioni e dei criteri previsti dalle vigenti normative.
4. Per quanto compatibili si applicano le altre norme del presente Regolamento.

### **Titolo 5 - Commercio itinerante in Loano**

#### **Articolo 36**

##### **Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è svolto con l'esposizione della merce sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di sostare sull'area pubblica il tempo necessario a richiesta del cliente per le operazioni di compravendita.
4. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza di mercati e fiere nel raggio di cinquecento metri.

#### **Articolo 37**

##### **Zone vietate**

1. E' vietata ogni forma di commercio in forma itinerante nelle seguenti strade o zone per motivi di polizia stradale, di sicurezza balneare e di navigazione, e a salvaguardia del patrimonio archeologico, artistico e storico:

- a. dalla Via Aurelia (compresa) al Mare (compreso);
- b. in Via dei Gazzi, V.le S. Amico, Via Montocchio, Via Dante, Via M. Rubatto, Via Matteotti, Via Azzurri d'Italia, Via S. Agostino, Via Pullupice, Via Pontassi, L.go Ponte Romano, Via San Giuseppe.

### **Titolo 6 – Responsabilità, sanzioni, deleghe e competenze**

#### **Articolo 38**

##### **Responsabilità per danni**

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni derivanti agli operatori del commercio su aree pubbliche nello svolgimento della propria attività. I titolari, i loro coadiuvanti, dipendenti o preposti sono responsabili di qualsiasi danno cagionato ad opere, manufatti ed a qualunque altra cosa di proprietà comunale o di terzi.

#### **Articolo 39**

##### **Competenze**

1. Il rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività, la tenuta del registro informatico delle presenze e delle graduatorie delle spunte sono di competenza dell'Ufficio SUAP.
2. Il rilascio delle concessioni di posteggio, il controllo sugli introiti dei canoni di occupazione del suolo pubblico e la tassa raccolta rifiuti sono di competenza dell'Ufficio Tributi.
3. L'attività di controllo del mercato e delle fiere è di competenza del locale Comando di P.M., che provvede a comunicare telematicamente allo SUAP le presenze rilevate nei singoli eventi.

#### **Articolo 40**

##### **Deleghe**

1. La Giunta Comunale con propria deliberazione è delegata:
  - a. all'individuazione delle aree di svolgimento del mercato e delle fiere;
  - b. in caso di necessità, all'individuazione di altre Zone o Vie in cui è interdetta la vendita in forma itinerante di cui al precedente art. 37.

#### **Articolo 41**

##### **Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 143 e 144 del "T.U.C." per le fattispecie ivi disciplinate, chi viola le limitazioni e i divieti stabiliti nel presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, tenendo conto delle disposizioni della L. 24.11.1981, N. 689 e s.m. ed i.
2. Qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel capo IV della L.R. N. 1/07 e al presente Regolamento, il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e la concessione decadono.
3. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Liguria.

#### **Articolo 42**

##### **Norme transitorie e finali**

1. Gli **operatori in attività** all'entrata in vigore del presente regolamento mantengono i diritti acquisiti.

**Art. 43**  
**Norma di rinvio**

1. Le disposizioni introdotte dal presente Regolamento sono disapplicate ed adeguate in caso di sopravvenute norme sovraordinate con esse incompatibili.

**Art. 44**  
**Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
  - a. le parti della deliberazione del C.C. N. 18 del 28.05.2008 con lo stesso incompatibili;
  - b. il Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto N. 8 del 22.02.2000 e s. m. e i.

**Art. 45**  
**Entrata in vigore**

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto comunale, Il presente Regolamento entrerà in vigore quando diverrà esecutiva la delibera di approvazione salvo venga dichiarato urgente dal Consiglio comunale in sede di approvazione o modifica.

In tal caso entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della relativa deliberazione.